





Pronunciandosi sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Montaruli, il G.U. lo accoglieva emanando il decreto n. 778/2013 del 21.11.2013.

Con atto di citazione in opposizione notificato il 17.1.2014, Valente Nicoletta fu Pietro spiegava opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendo di:

- “1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità della procedura monitoria azionata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto per una o più ragioni esposte in narrativa;
2. nel merito, dichiarare nullo o, in ogni caso, infondato il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, revocare lo stesso per uno o più dei motivi esposti in narrativa, in accoglimento della spiegata opposizione;
3. vinte le spese”.

Parallelamente, proponevano opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo, Valente Nicoletta di Vincenzo e Valente Elisabetta, instaurando il giudizio iscritto al n. R.G. 465/2014 e, nello specifico, chiedendo di:

“1. preliminarmente, in rito, disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione di Valente Nicoletta (n. a Soletta in 25/8/1967 e residente in Bisceglie alla via Pasubio n. 80), nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c.;

2. Revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi nel corpo del presente atto analiticamente evidenziati;

3 Accertare e dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale Definitivo del 16.12.2011, di quello “parziale” del 17.6.2011 resi dal Dr. Comm. Salvatore Montaruli per gli ulteriori motivi esposti nel corpo del presente atto di opposizione, accogliendo le relative domande riconvenzionali spiegate e, comunque ed in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sviluppati;

4. Accertare e dichiarare la responsabilità del dott. Montaruli Salvatore per tutte le condotte evidenziate in atti nonché per gli effetti originati dalle stesse e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore delle opposenti nella misura che sarà determinata giudizialmente, ovvero equitativamente quantificata, con gli interessi di legge;

5. Condannare il convenuto dott. Montaruli Salvatore al pagamento, in favore delle opposenti, del compenso, spese, oneri e contributi del giudizio”. (cfr. testualmente dalle conclusioni)

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.5.2014 si costituiva in giudizio Montaruli Salvatore, il quale chiedeva di:

“in via preliminare ed in rito:

1) disporre la riunione del presente giudizio a quello instauratosi mediante opposizione spiegata dalle sig.re Valente Elisabetta e Valente Nicoletta sussistendo un'inconfutabile ipotesi di connessione; sempre in via preliminare:

2) disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso n 778/13 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione spiegata fondata su prova scritta e di pronta soluzione; nel merito: 3)





rigettare le eccezioni e deduzioni formulate nell'atto di opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili per tutte le ragioni dedotte nel corpo del presente scritto difensivo;  
4) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 778/13 emesso dal Tribunale di Trani;  
5) con vittoria di spese e competenze difensive, anche del giudizio monitorio". (cfr. testualmente dalle conclusioni).

In seguito, ritenuti sussistenti i motivi di connessione soggettiva e oggettiva fra i due procedimenti, il G.I., all'udienza del 10.06.2015, disponeva che al giudizio n. r.g. 431/2014 venisse riunito quello rubricato al n. 465/2014 e autorizzava Valente Nicoletta di Vincenzo e Valente Elisabetta a chiamare in causa Valente Nicoletta fu Pietro.

Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e depositate le relative istanze istruttorie, con provvedimento dell'1.4.2017, l'organo giudicante rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Dopo numerosi rinvii e concessi i termini ex art. 190 cpc, il Tribunale di Trani definiva entrambi i giudizi con sentenza n. 1196/2020, disponendo come di seguito:

"1) rigetta l'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità dell'azione monitoria, in quanto infondata;

2) rigetta l'opposizione, confermando e rendendo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 778/2013, pronunciato dal Giudice del Tribunale di Trani il 21/11/2013 in favore dell'opposto e in danno delle opposenti;

3) dichiara improponibile la domanda riconvenzionale limitatamente al punto A) dell'atto di opposizione e rigetta la domanda nei restanti punti ivi formulati per infondatezza;

4) condanna, altresì, Valente Nicoletta fu Pietro, Valente Elisabetta, Valente Nicoletta di Vincenzo, al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio in favore di Montaruli Salvatore che liquida nella complessiva somma di euro 3.235,00 (applicando gli onorari, ai sensi del D.M 55/2014, nella misura media dello scaglione del valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;

5) rigetta ogni altra questione." (cfr. testualmente dal dispositivo della sentenza impugnata).

Il giudizio di primo grado si concludeva quindi con la sentenza n. 1196/2020, in odierno gravame, con cui il Tribunale di Trani rigettava l'opposizione proposta e condannava le opposenti al pagamento delle spese in favore di Montaruli Salvatore.

### **1.2 L'appello e i motivi**

Con atto di citazione in appello avverso la Sentenza n. 1196/2020 del Tribunale di Trani, l'appellante chiedeva di:

"1. REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 778/2013, pronunciato dal Giudice del Tribunale di Trani il 21/11/2013 in favore del dott. Montaruli e confermato nella sentenza impugnata, per tutti i motivi sviluppati;

2. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del dott. MONTARULI Salvatore per tutte le condotte evidenziate in atti nonché per gli effetti originati dalle stesse e, conseguentemente, condannare





lo stesso al risarcimento dei danni in favore delle odierne appellanti nella misura che sarà equitativamente quantificata;

3. in via subordinata e con salvezza dell'ulteriore impugnazione, nel caso fosse ritenuto sussistente il diritto del dott. Montaruli ad un compenso, RIDURLO nell'importo accertato e determinato ai sensi dell'art. 2233 c.c., comunque revocando il Decreto Ingiuntivo n. 778/2013 Trib. Trani;

4. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità "diretta" della socia accomandataria esclusa VALENTE Nicoletta (n. a Soletta il 25/8/1967), con conseguente sua diretta condanna rispetto alle pretese del dott. Montaruli (laddove ritenute fondate) e, comunque, condannare la stessa a manlevare le appellanti per quanto malauguratamente da loro dovuto all'opposto in seguito al presente contenzioso, ivi incluse le spese di lite del doppio grado;

5. in ogni caso, CONDANNARE gli appellati dott. MONTARULI Salvatore e VALENTE Nicoletta (nata il 25.08.1967) al pagamento, in solido, in favore delle appellanti, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni e gli accessori di legge, in considerazione dell'esito finale della lite." (cfr. testualmente dalle conclusioni)

Il gravame era affidato a tre motivi.

Col **primo motivo**, le appellanti censuravano la sentenza di primo grado lamentando un non corretto inquadramento complessivo della vicenda e una superficiale lettura del precedente giurisprudenziale richiamato, afferente, a loro dire, ad una diversa fattispecie e, in conseguenza, la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice, dell'art. 2697 c.c.; l'inesistenza del mandato e del diritto al compenso e, infine, la nullità della clausola compromissoria e dei lodi.

Col **secondo motivo**, le appellanti lamentavano l'ingiusto rigetto -per infondatezza- della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del dott. Montaruli, finalizzata all'accertamento della sua responsabilità e alla consequenziale condanna risarcitoria, con determinazione del danno anche in via equitativa.

Col **terzo motivo**, le appellanti censuravano la sentenza avendo il giudice, a suo dire, omesso di motivare il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità diretta della socia accomandataria esclusa e di manleva formulata dalle opposenti con la sua chiamata in causa.

Concludevano come sopra.

Con comparsa del 30 dicembre 2020, si costituiva in giudizio Montaruli Salvatore, chiedendo di:

"in rito:

1. accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cp.c. l'atto di gravame spiegato da Valente Nicoletta di Vincenzo e Valente Elisabetta avverso la sentenza n. 1196/2020 pubblicata il 07.08.2020 dal Tribunale di Trani (repert. N. 1687/2020 del 07.08.2020) alla luce di quanto ampiamente dedotto nel presente scritto difensivo ed in particolare al paragrafo sub 1;

Nel merito:

2. rigettare tutte le domande di cui all'appello spiegato dalle appellanti (Valente Nicoletta di Vincenzo e Valente Elisabetta) attesa l'inammissibilità e palese infondatezza delle censure sollevate alla luce delle deduzioni ed eccezioni di cui al presente scritto difensivo; 3. per l'effetto, confermare integralmente le





statuizioni di cui alla sentenza n. 1196/2020 pubblicata il 07.08.2020 dal Tribunale di Trani (repert. N. 1687/2020 del 07.08.2020); 4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, anche in via temeraria ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.". (cfr. testualmente dalle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).

Nessuno si costituiva per Valente Nicoletta fu Pietro.

La causa veniva quindi rimessa in decisione e, all'esito dell'udienza conclusiva, svolta in modalità cartolare-telematica, era riservata per la sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI della DECISIONE**

L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata con condanna delle appellanti al pagamento delle spese del grado in favore del solo appellato Montaruli Salvatore dal momento che Valente Nicoletta fu Pietro non si è costituita e di essa va quindi dichiarata la contumacia.

Venendo ai motivi di gravame, preliminarmente deve essere analizzata la censura proposta da Valente Nicoletta di Vincenzo e Valente Elisabetta circa il presunto, non corretto, inquadramento complessivo della vicenda e la presunta superficiale lettura del precedente giurisprudenziale richiamato e, dunque, la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice, dell'art. 2697 c.c., l'inesistenza del mandato e del diritto al compenso e, infine, la nullità della clausola compromissoria e dei lodi.

Orbene, questa Corte, ai fini di una più corretta comprensione della vicenda ritiene necessario spiegare la ragione dell'instaurazione del giudizio di arbitrato piuttosto che di un giudizio ordinario. È noto che per dirimere determinate controversie le parti possono fare ricorso all'Autorità giudiziaria ovvero ad uno o più arbitri, attivando, in tal caso, un giudizio "privato". Si tratta di un procedimento caratterizzato da maggiore celerità rispetto a quello ordinario e che può essere di due tipologie: arbitrato rituale e arbitrato irrituale, quest'ultimo elaborato dalla dottrina e dalla pratica e, successivamente, ammesso dalla giurisprudenza. In sostanza, si ha arbitrato rituale, espressamente disciplinato dal Codice di procedura civile, quando le parti di una controversia demandano agli arbitri/o l'esercizio di una *potestas iudicandi* concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite. Si ha, invece, arbitrato irrituale (o libero) quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto. Si aggiunge, inoltre, che la Suprema Corte di Cassazione, nell'operare la distinzione tra le due tipologie di arbitrato ha sottolineato che "non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale e per escludere quello rituale nè il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.) e neppure la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (cfr. Cass. 21059/2019, Cass. n. 833/1999; in tema di "arbitrato rituale di equità" Cass. n. 10805 del 2014).





Le su esposte premesse valgono per comprendere come, in caso di attivazione di una procedura arbitrale, sia essa rituale ovvero irrituale, è necessario valorizzare l'attività posta in essere dall'arbitro che si è occupato della controversia in esame. In giurisprudenza "Si è anche rilevato che il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione del mandato, nell'ipotesi d'invalidità del lodo stesso" (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 07/08/2019), n.21058 ma anche Cass. n. 15420 del 2018).

Se così è, alla luce della documentazione depositata in atti, risulta corretto il ragionamento del Tribunale che ha valutato meritevole di tutela il diritto del dott. Montaruli di ottenere il compenso, anche se la clausola compromissoria, all'esito del procedimento concluso con sentenza n. 1101/2017 del Tribunale di Trani, è stata dichiarata nulla. Il supremo Consesso, infatti, ha rilevato che "il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo (Cass. n. 24072/2013). L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato." (cfr. Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 15420 del 13/06/2018)

Le argomentazioni suddette valgono a confermare, peraltro, quanto emergente dagli atti, giusta fatture da cui si ricava il dettaglio delle attività espletate dal Montaruli al quale va liquidato il compenso.

Circa la presunta assenza di mandato nei confronti del Montaruli, preme precisare che, alla luce dei vari procedimenti che hanno interessato la controversia in esame, è emerso che il giudizio è partito a seguito dell'esclusione -ritenuta illegittima- del socio accomandatario (Valente Nicoletta fu Pietro) dalla "Caffè Cova" di Valente Nicoletta di Pietro & C. s.a.s., ed è stato devoluto alla cognizione di un arbitro mercé la clausola compromissoria (poi ritenuta nulla) contenuta nell'art. 16 dell'atto costitutivo della società. È evidente, dunque, che la nomina dell'arbitro risultava disposta in applicazione della suddetta clausola e legittimamente conferita al suddetto. Peraltro, sembra ineccepibile il comportamento dell'appellato che, a seguito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Trani, all'esito del quale è stata dichiarata nulla la clausola compromissoria (cfr. Cont. 3695/2010 del 6.09.2010), ha sospeso momentaneamente l'attività di arbitrato in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione.

Non paiono sussistenti pertanto ragioni di censura alla condotta dell'arbitro.

Il rigetto del gravame incentrato sul diritto dell'appellato di percepire il compenso, implica la conferma della statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, rimasto indimostrato sia nell'*an*, sia nel *quantum*.

La conferma della sentenza impugnata per le ragioni sin qui esposte assorbe l'ulteriore motivo di gravame e le domande subordinate.

Le spese vengono liquidate in favore di MONTARULI Salvatore applicando il valore medio dello scaglione IV come individuato ai sensi 5, co. 6 D. M. 55/2014, attesa la proposizione di domanda riconvenzionale di valore indeterminabile rispetto alla quale l'appellante è parimenti soccombente.

Nulla si dispone sulle spese in favore dell'appellata VALENTE Nicoletta fu Pietro perché rimasta contumace.

Il rigetto dell'appello comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02.

**P.Q.M.**





la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da VALENTE NICOLETTA (di Vincenzo) e VALENTE ELISABETTA contro MONTARULI SALVATORE e VALENTE Nicoletta fu Pietro, avverso la sentenza n. 1196/2020 emessa dal Tribunale di TRANI, così dispone;

-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;

-condanna VALENTE NICOLETTA di Vincenzo e VALENTE ELISABETTA al pagamento delle spese del presente grado in favore di MONTARULI SALVATORE, spese liquidate in € 6.615,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

-nulla sulle spese nei confronti di VALENTE Nicoletta (fu Pietro);

-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 29/11/2022

**Il consigliere estensore**  
**Maria Grazia CASERTA**

**Il Presidente**  
**Maria MITOLA**

Arbitrato in Italia

